

## MINISTERO DELLA SANITA'

### DECRETO 24 giugno 2003 (GU n. 168 del 22-7-2003- Suppl. Ordinario n.115)

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva fenotiocarb che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE

della Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione - Ufficio XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il fenotiocarb, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti fenotiocarb;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti fenotiocarb;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva fenotiocarb non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenotiocarb, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti fenotiocarb e' consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fenotiocarb sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 24 giugno 2003

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

PRODOTTI A BASE DI FENOTIOCARB LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

```
=====
Prodotto          | N. reg.   | Data reg   | Impresa
=====
RAMBLER A         | 008265    | 04/05/93  | Siapa S.r.l.
RAMBLER EC        | 008239    | 23/03/93  | Siapa S.r.l.
RAMBLER OIL       | 008237    | 23/03/93  | Siapa S.r.l.
RAMBLER PB        | 008235    | 23/03/93  | Siapa S.r.l.
=====
```

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.